Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 luglio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 852-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. **1670.**

Istituzione della Facoltà di scienze politiche presso l'Università degli studi di Bologna . . . . Pag. 3090

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1965.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche Pag. 3093

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1965.

Nomina dei componenti della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, per il quadriennio 1965-1969 . Pag. 3093

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1965.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia) . Pag. 3094

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Ussassai (Nuoro). Pag. 3094

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1965.

Modalità di attuazione della legge 13 novembre 1963, numero 1544, e successive integrazioni Pag. 3095

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Concessione di diploma al merito della redenzione sociale . . . . Pag. 3095

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « La Pace », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) . . Pag. 3095

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Associazione fra contadini aspiranti alla proprietà terriera - A.C.A.P. », con sede in Siena . . . . Pag. 3095

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Produttori ortaggi e frutta », con sede in Pedaso (Ascoli Piceno) . . . . Pag. 3095

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Calzolai Tifernina », con sede in Petrella Tifernina (Campobasso) . . . . Pag. 3095

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università Cattolica del S. Cuore di Milano ad accettare un legato. Pag. 3096

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica della Maremma etrusca, con sede in Tarquinia (Viterbo) . . . Pag. 3096

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un alveo essiccato del torrente Scrivia, in comune di Arquata Scrivia (Alessandria) . . . Pag. 3096

Approvazione del piano di zona del comune di Venaria Reale . . . . Pag. 3096

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3096

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per esami a venticinque posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo - carriera direttiva - dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena . . . . . Pag. 3097

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a trenta posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1964 . Pag. 3101

Ufficio medico provinciale di Asti: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti . . Pag. 3101

Ufficio medico provinciale di Ascoli Piceno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno Pag. 3101

Ufficio medico provinciale di Imperia: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia . Pag. 3102

Ufficio medico provinciale di Bologna: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna . Pag. 3102

Ufficio medico provinciale di Firenze: Graduatoria generale del concorso a posti di condotte mediche ed ostetriche vacanti nella provincia di Firenze . Pag. 3102

Ufficio veterinario provinciale di Catanzaro: Graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei al concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Catanzaro . . . Pag. 3103

REGIONI

Regione siciliana:

LEGGE 31 marzo 1965, n. **5**.
Provvedimenti di carattere finanziario per l'anno 1965. Pag. 3104

LEGGE 2 aprile 1965, n. **6**.
Provvedimenti in favore della Gestione speciale per le case popolari dell'E.Z.I. . Pag. 3104

LEGGE 8 aprile 1965, n. **7**.
Modifiche alla legge 23 ottobre 1964, n. 25 concernente la costruzione di alloggi per categorie disagiate . Pag. 3104

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. **1670**.

Istituzione della Facoltà di scienze politiche presso l'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1312;

Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Bologna intese all'istituzione della Facoltà di scienze politiche presso l'Università medesima;

Veduta la convenzione per il mantenimento della predetta Facoltà, stipulata in data 3 agosto 1964 tra la Università di Bologna ed il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna;

Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta le necessità di approvare le proposte anzidette;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 3 agosto 1964 tra l'Università degli studi di Bologna ed il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna intesa al finanziamento della Facoltà di scienze politiche che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso l'Università di Bologna.

Art. 2.

In aggiunta alle Facoltà dell'Università di Bologna indicate nella tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni è costituita, a decorrere dal 1° novembre 1964, la Facoltà di scienze politiche, la quale viene mantenuta, presso l'Università medesima con i mezzi indicati nella Convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100 secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo.

Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 467 cinque posti di assistente ordinario.

Agli incarichi di insegnamento si provvede nel limite della spesa non eccedente l'importo residuo del contributo annuo a carico dell'Ente finanziatore detratte le somme che l'Università di Bologna deve versare allo Stato rispettivamente per il trattamento economico lordo di attività dovuto ai titolari dei posti di professore e di assistente di ruolo di cui al presente articolo e per la quota inerente al 20% del costo medio lordo ricorrente dei posti stessi da destinare alla costituzione del fondo per il trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante a detti titolari.

Per gli incarichi conferiti a norma del precedente comma la Università di Bologna deve versare allo Stato l'ammontare complessivo della anzidetta spesa che deve essere comprensiva, se trattasi di incarichi esterni, della quota del 20% del trattamento economico lordo di attività dei professori incaricati, da destinare alla costituzione del fondo per il trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante agli incaricati medesimi.

Alle esigenze amministrative, tecniche e di servizio della Facoltà di scienze politiche, si provvede con personale di ruolo di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui la Università di Bologna risulta già organicamente dotata ».

Art. 4.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato.

Art. 5.

Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 30. — VILLA

Rep. n. 857

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della Facoltà di scienze politiche presso la Università degli studi di Bologna.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1964 (millenovecentosessantaquattro) oggi 3 (tre) del mese di agosto alle ore 11,30 (undici e trenta) in comune e città di Bologna in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910 e domiciliato a Bologna, diretore amministrativo dell'Università degli studi di Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università stessa, in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed autorizzato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448 volume 5° della Raccolta alla presenza dei testimoni noti e idonei a termini di legge signori Ricci avv. Giovanni, nato a Bologna il 12 luglio 1910 ed ivi domiciliato, impiegato,

Fantini Gino nato a Bologna il 18 maggio 1923 ed ivi domiciliato, impiegato.

Si sono personalmente costituiti i signori:

Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902 e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di rettore dell'Università degli studi di Bologna e come tale di presidente del Consorzio interprovinciale universitario dell'Università stessa e quindi di legale rappresentante del Consorzio medesimo a ciò espressamente autorizzato dal suo Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 7 marzo 1964, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Fortunati sen. prof. Paolo, nato il 26 aprile 1906 a Talmassons (Udine) e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di membro del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna, in rappresentanza dell'Università stessa, a ciò espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione predetto nella seduta del 6 giugno 1964, il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

tutti di piena capacità giuridica, e della cui identità personale io ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso

che l'ordinamento degli studi superiori di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e le norme relative agli insegnamenti che debbono essere impartiti nelle Università e negli Istituti superiori di cui al regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni ed aggiunte, espressamente prevedono la istituzione presso le Università di Facoltà di scienze politiche,

che per gli articoli 18 e 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, lo statuto della Università degli studi di Bologna può essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative alla costituenda Facoltà di scienze politiche e che tale modifica è già in corso;

che il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, proseguendo nella sua opera di potenziamento dell'Ateneo bolognese, sensibile ai ripetuti voti formulati negli anni decorsi dalla Facoltà di giurisprudenza, è venuto nella determinazione, avvalendosi anche dei contributi messi a disposizione per lo specifico scopo dagli enti locali e da altri enti cittadini (Comune, Provincia, ecc.), di assumersi l'onere del finanziamento di cinque posti di ruolo di professore ed altrettanti di assistente, da destinare ad insegnamenti della costituenda Facoltà di scienze politiche;

che tale impegno è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio predetto, nella seduta del 7 marzo 1964, il cui verbale, in estratto per copia autentica è allegato al presente atto sotto la lettera *A*);

che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna, nell'adunanza del giorno 6 giugno 1964, il cui verbale, in estratto per copia conforme, è già allegato al presente atto sotto la lettera *B*), ha esaminato ed approvato la proposta costituzione, mediante convenzione di cinque posti di professore ed altrettanti di assistente per la costituenda Facoltà di scienze politiche presso l'Università degli studi di Bologna, deliberando altresì di assumere a carico del bilancio dell'Università ogni altro onere che sia per derivare dall'istituzione e dal finanziamento della Facoltà stessa, oltre quelli assunti dal Consorzio, sì che nessuna spesa venga comunque a gravare il bilancio dello Stato;

che il Senato accademico, nella seduta del 4 giugno 1964, il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera *C*), ha espresso parere favorevole per quanto di sua competenza alla istituzione della Facoltà in parola;

che il Consiglio della Facoltà di giurisprudenza, nella seduta del 29 novembre 1963, il cui verbale in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera *D*), approvando la relazione dell'apposita Commissione sulla costituenda Facoltà di scienze politiche, ha fatto voti per la più rapida creazione della Facoltà stessa;

che già in precedenza le autorità accademiche — come risulta dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, rispettivamente in data 12 luglio e 16 luglio 1963, allegate al presente atto sotto le lettere *E*) ed *F*), hanno profondamente esaminato il problema della necessità della costituzione della Facoltà in parola, esprimendo per quanto di loro competenza, parere favorevole al riguardo;

che le autorità accademiche e gli altri enti finanziatori hanno auspicato nel contempo che la costituenda Facoltà assuma un particolare e caratteristico indirizzo sociale attraverso opportune scelte e raggruppamenti di materie di insegnamento;

In conformità a tali premesse, che vengono ampiamente confermate e che le parti contraenti vogliono facciano parte integrante e sostanziale del presente atto, i come sopra costituiti signori, in esecuzione delle loro volontà personali e di quelle degli Enti che rispettivamente rappresentano, nonchè delle autorizzazioni ricevute dagli Enti stessi, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Alle Facoltà dell'Università degli studi di Bologna, indicate nella tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è aggiunta la Facoltà di scienze politiche.

Art. 2.

Presso l'Università degli studi di Bologna sono istituiti ed assegnati alla Facoltà di scienze politiche, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del

testo unico predetto, numero 5 (cinque) posti di professore di ruolo, da destinarsi a quegli insegnamenti della Facoltà stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute.

In relazione alle esigenze dell'attività didattica e scientifica della Facoltà di scienze politiche, durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto di professore, nel momento in cui si renderà per qualsiasi motivo vacante, potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo è stato assegnato.

Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo, sarà provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di insegnamenti comuni con le Facoltà affini dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 3.

Presso l'Università degli studi di Bologna sono altresì istituiti ed assegnati alla Facoltà di scienze politiche, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, n. 5 (cinque) posti di assistente ordinario.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei suddetti posti di assistente, è quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione dei ruoli stabili del personale assistente, tecnico e subalterno delle Università.

Art. 4.

Allo statuto dell'Università degli studi di Bologna saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà di scienze politiche, secondo le proposte delle competenti autorità accademiche.

Art. 5.

Alla spesa annua per il finanziamento della Facoltà di scienze politiche si provvede:

a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;

b) con il contributo annuo del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna;

c) con eventuali altri contributi di Enti pubblici o privati.

Art. 6.

Conseguentemente al contenuto dell'articolo precedente, il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna si impegna ed obbliga a corrispondere alla Università degli studi di Bologna, per tutta la durata della presente convenzione, la somma annua di L. 45.000.000 (quarantacinquemilioni), a partire dall'anno accademico 1964-65.

I contributi indicati nel precedente articolo 5, sono destinati:

a) nella misura di L. 22.800.000 (ventiduemilioniottocentomila) al finanziamento di n. 5 (cinque) posti di professore di ruolo convenzionati;

b) nella misura di L. 10.800.000 (diecimilioniottocentomila) al finanziamento di n. 5 (cinque) posti di assistente di ruolo convenzionati;

c) per la parte residua alla retribuzione degli incarichi di insegnamento, alle spese di funzionamento e varie.

Nelle cifre indicate ai predetti punti *a*) e *b*) è compreso anche l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra.

Art. 7.

Lo stesso Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, si impegna ed obbliga altresì a corrispondere all'Università degli studi di Bologna, sempre per tutta la durata della presente convenzione, le ulteriori somme corrispondenti ad eventuali futuri aumenti lordi del trattamento economico e di carriera dei professori e degli assistenti di cui al precedente articolo, disposti dallo Stato, nonchè l'ammontare lordo dell'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei detti posti, qualora, il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione dei posti stessi.

Art. 8.

L'Università degli studi di Bologna, in persona del suo rappresentante come sopra costituito, dichiara di accettare, come con il presente atto accetta, l'impegno e le obbligazioni assunte dal Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, pure come sopra rappresentato e costituito, per il finanziamento della Facoltà convenzionata di scienze politiche.

Art. 9.

L'Università degli studi di Bologna, per parte sua, correlativamente all'impegno assunto dal Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, ai sensi dei precedenti articoli, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori ed assistenti titolari dei posti di ruolo di cui all'art. 2 della presente convenzione, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti titolari dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico dei professori ed assistenti universitari, nonchè l'importo corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai soli titolari dei posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo onde provvedere al trattamento di cessazione dal servizio che possa eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi, qualora il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione, comporti la soppressione di uno o più dei posti stessi.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei rispettivi titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati sia «esterni» che «interni» compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei predetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre che gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico.

Art. 10.

L'Università degli studi di Bologna, si impegna ad ospitare la Facoltà di scienze politiche in locali idonei, consentendo altresì che la Facoltà stessa si avvalga delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Facoltà affini dell'Università stessa, secondo quelle che potranno essere le reciproche intese.

L'Università degli studi di Bologna provvede inoltre alle eventuali necessità di personale amministrativo tecnico ed ausiliario della Facoltà di scienze politiche.

Art. 11.

L'Università degli studi di Bologna si obbliga a mettere a disposizione della Facoltà di scienze politiche i mezzi e le somme che altri Enti pubblici o privati in prosieguo offrano, pur se i medesimi non possano per disposizione di legge o per circostanze particolari assumere impegni pluriennali.

Art. 12.

La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva, e si intende tacitamente rinnovata, di venti anni in venti anni, salvo che non intervenga una formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

Art. 13.

Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza, o comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo venissero meno o divenissero insufficienti i mezzi messi a disposizione dal Consorzio interprovinciale universitario, per il finanziamento della Facoltà di scienze politiche, la Facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari, i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

Art. 14.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna — equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 — sarà registrata in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923. n. 3269.

Richiesto io ufficiale rogante; ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alle volontà loro ed a quelle degli Enti che rispettivamente rappresentano e lo sottoscrivono nelle forme di legge, assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato a ricevere gli atti ed i contratti in forma pubblica amministrativa per conto della Università degli studi di Bologna.

Omessa lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di fogli 5 (cinque) di carta bollata scritti su facciate sedici e parte della diciassettesima.

F.to Felice BATTAGLIA
» Paolo FORTUNATI
» Giovanni RICCI, teste
» Gino FANTINI, teste
» Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante

Registrato a Bologna l'8 agosto 1964, al n. 303 atti pubblici, gratuitamente.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1965.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 1962, con il quale il dott. Mario Lucci è stato nominato, quale membro designato dal presidente della Corte dei conti, componente del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche per il quadriennio decorrente dal 1° aprile 1962;

Vista la nuova designazione formulata dal presidente della Corte dei conti, per il conferimento del predetto in carico al dott. Francesco Giorgi, procuratore generale della stessa Corte, in sostituzione del dott. Lucci, a partire dal 1° luglio 1965;

Decreta:

Il dott. Francesco Giorgi è nominato, quale membro designato dal presidente della Corte dei conti, componente del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, in sostituzione del dott. Mario Lucci, per la rimanente durata del quadriennio in corso, a partire dal 1° luglio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1965

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

(4655)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1965.

Nomina dei componenti della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, per il quadriennio 1965-1969.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 8 e 28 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1960, pubblicato il 13 febbraio 1961 nel n. 38 della *Gazzetta Ufficiale,* con il quale fu istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, prevista dall'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e vennero nominati i componenti della Commissione medesima per il quadriennio 1960-1964;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei membri della predetta Commissione per il quadriennio in corso;

Viste le designazioni pervenute dai Ministri e dalle Organizzazioni interessate;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1962, relativo alla nomina del presidente della Federazione delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Decreta:

La Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, prevista dall'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è presieduta dal Ministro per l'industria e per il commercio o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composta, per il quadriennio 1965-1969, dai signori:

1. Giorgi dott. Guido, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;
2. Mazza dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
3. Diaco dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
4. Bottelli rag. Mario, per gli esercenti piccole imprese commerciali;
5. Conti-Moretti dott. Alberto, per gli esercenti piccole imprese commerciali;
6. Di Giorgio dott. Filippo, per gli esercenti piccole imprese commerciali;
7. Menicacci Mario, per gli esercenti piccole imprese commerciali;
8. Natalini comm. Pietro, per gli esercenti piccole imprese commerciali;
9. Svidercoschi comm. Alberto, per gli esercenti piccole imprese commerciali;
10. Baglioni Vittorio, per i venditori ambulanti;
11. Capritti avv. Stelvio, per i venditori ambulanti;
12. Di Matteo Pietro, per i venditori ambulanti;
13. Marzi Francesco, per gli agenti e rappresentanti di commercio;
14. Ronzolani dott. Vincenzo, presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1965

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1965
Registro n. 10 *Industria e commercio, foglio n.* 220

(4465)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1965.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, approvato con decreto ministeriale del 2 marzo 1939, modificato con i decreti ministeriali del 4 febbraio 1943, del 28 luglio 1947, del 31 gennaio 1948, del 31 ottobre 1949, del 27 aprile 1954, del 28 marzo 1958 e del 25 febbraio 1960;

Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 1957, con il quale il dott. rag. Guido Rodolfo venne nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano;

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Enotrio Nembro è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1965

Il Ministro: COLOMBO

(4517)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Ussassai (Nuoro).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6691 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Ussassai (Nuoro) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Ussassai (Nuoro) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Ussassai (Nuoro).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Nuoro, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Nuoro o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4407)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1965.

Modalità di attuazione della legge 13 novembre 1963, numero 1544, e successive integrazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, concernente l'imposta generale sull'entrata;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la restituzione della imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati;

Vista la legge 13 novembre 1963, n. 1544, che consente agli esportatori il discarico dell'I.G.E. dovuta a mezzo del servizio dei c/c postali per gli atti economici posti in essere nello Stato, dalle somme ad essi spettanti a titolo di restituzione del tributo sui prodotti esportati;

Visto l'art. 5 della citata legge, che demanda al Ministro per le finanze di stabilire, di concerto con quello per il tesoro, le modalità per l'attuazione della legge stessa;

Visto il decreto interministeriale 30 novembre 1963, recante modalità di attuazione della richiamata legge n. 1544;

Visto il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 211, convertito nella legge 24 giugno 1964, n. 419, che estende il beneficio previsto dalla legge 13 novembre 1963, n. 1544, al giratario della bolletta doganale;

Ravvisata l'opportunità di integrare le modalità adottate con il decreto interministeriale 30 novembre 1963;

Decreta:

Art. 1.

L'operatore economico che si avvale del beneficio previsto dalla legge 13 novembre 1963, n. 1544, e successive integrazioni, è tenuto a comunicare alla competente Intendenza di finanza, entro il giorno 20 di ciascun mese, le operazioni di discarico effettuate nel mese precedente.

La comunicazione di cui al precedente comma deve indicare, separatamente per ciascuna domanda di restituzione, l'ammontare globale delle somme discaricate nel mese, gli estremi delle fatture che hanno formato oggetto del discarico, nonchè la qualità prevalente delle merci cui le fatture stesse si riferiscono.

Art. 2.

E' elevato da 10 a 15 giorni il termine previsto dall'art. 5 del decreto interministeriale 30 novembre 1963, per la comunicazione, da parte delle sedi secondarie e degli intermediari, all'esportatore, degli effettuati discarichi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(4647)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diploma al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, al generale Riccardo Cao-Pinna.

Roma, addì 23 giugno 1965

Il Ministro: REALE

(4546)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « La Pace », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 giugno 1965, il rag. Claudio Mornati è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « La Pace », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), in sostituzione del rag. Gino Palladini.

(4554)

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Associazione fra contadini aspiranti alla proprietà terriera - A.C.A.P. », con sede in Siena.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1965 il dott. Michele Zonno è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Associazione fra contadini aspiranti alla proprietà terriera - A.C.A.P. », con sede in Siena, in sostituzione del dott. Guido Cacace, dimissionario.

(4553)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Produttori ortaggi e frutta », con sede in Pedaso (Ascoli Piceno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 giugno 1965, il rag. Claudio Mornati è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Produttori ortaggi e frutta », con sede in Pedaso (Ascoli Piceno), in sostituzione del rag. Gino Palladini.

(4555)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Calzolai Tifernina », con sede in Petrella Tifernina (Campobasso).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 giugno 1965 la Società cooperativa di produzione e lavoro « Calzolai Tifernina », con sede in Petrella Tifernina (Campobasso), costituita per rogito Carissimi in data 22 gennaio 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Vincenzo Nocera.

(4590)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università Cattolica del S. Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 28853 del 18 maggio 1965, l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di lire 3.400.000 (tremilioniquattrocentomila), disposta in suo favore dalla signora Maria Crivellaro consistente in uno stabile a tre piani situato alla periferia di Venezia-Cannareggio.

(4584)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica della Maremma etrusca, con sede in Tarquinia (Viterbo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11029 in data 22 giugno 1965, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica della Maremma etrusca, con sede in Tarquinia (Viterbo), deliberate dal commissario straordinario dell'Ente in data 26 marzo 1965.

(4524)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un alveo essiccato del torrente Scrivia, in comune di Arquata Scrivia (Alessandria).

Con decreto 15 giugno 1965, n. 483/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un alveo essiccato del torrente Scrivia, segnato nel catasto del comune di Arquata Scrivia (Alessandria) al foglio 2, mappali 393 ½ (Ha 0.29.20); 393 ¹/₃ (Ha 0.02.90), al foglio 6, mappali 44 ½ (Ha 7.65.60) di complessivi Ha 7.97.70, ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° agosto 1964, in scala 1.2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Alessandria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4592)

Approvazione del piano di zona del comune di Venaria Reale

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1965, n. 2188, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Venaria Reale (Torino).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segretaria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4593)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 5 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,76	624,77	624,85	624,77	624,75	624,75	624,77	624,75	624,75	624,78
$ Can.	576,49	576,40	576,70	576,45	576 —	576,45	576,45	576,47	576,45	576,50
Fr Sv.	144,11	144,15	144,25	144,18	144,10	144,12	144,17	144,10	144,12	144,20
Kr D.	90,14	90,13	90,19	90,16	90,10	90,16	90,155	90,15	90,16	90,16
Kr N.	87,32	87,34	87,34	87,33	87,35	87,32	87,33	87,35	87,32	87,33
Kr Sv.	120,79	120,73	120,70	120,77	120,80	120,77	120,76	120,75	120,77	120,77
Fol	173,39	173,40	173,40	173,38	173,35	173,39	173,37	173,40	173,39	173,40
Fr B.	12,58	12,58	12,5880	12,5860	12,5825	12,58	12,5845	12,60	12,58	12,59
Franco francese	127,50	127,50	127,50	127,49	127,45	127,50	127,48	127,52	127,50	127,50
Lst.	1743,50	1743,75	1744 —	1743,70	1743,25	1743,60	1743,70	1743,90	1743,80	1743,75
Dm. occ.	156,01	156 —	156,03	156,035	156 —	156,02	156,025	156,05	156,02	156,03
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,215	24,2125	24,15	24,20	24,2135	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,76	21,88	21,76	21,745	21,76	21,76	21,76

Media dei titoli del 5 luglio 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,075
Redimibile 3,50 % 1934	96,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	96 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,77
1 Dollaro canadese	576,45
1 Franco svizzero	144,175
1 Corona danese	90,157
1 Corona norvegese	87,33
1 Corona svedese	120,765
1 Fiorino olandese	173,375
1 Franco belga	12,585
1 Franco francese	127,485
1 Lira sterlina	1743,70
1 Marco germanico	156,03
1 Scellino austriaco	24,213
1 Escudo Port.	21,752

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a venticinque posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo - carriera direttiva - dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e 18 marzo 1958, n. 228;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, e 24 gennaio 1962, n. 46;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, in relazione alle esigenze di servizio, alle vacanze esistenti nel ruolo organico ed a quelle che si verificheranno nel ruolo stesso nel prossimo semestre per collocamenti a riposo (art. 3, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice direttore aggiunto in prova (coeff. 229) nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.

Dei predetti posti due sono riservati a favore degli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie ed uno a favore degli aspiranti che superino la prova facoltativa scritta ed orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dagli aspiranti predetti, saranno conferiti agli altri aspiranti risultati idonei.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente ovvero di diploma di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali della carriera di concetto che non siano in possesso del titolo di studio di cui sopra, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a mt. 1,60;

g) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, Ufficio 1°, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto. Gli impiegati delle carriere di concetto dovranno dichiarare, oltre il titolo di studio posseduto, anche la qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a mt. 1,60;

8) di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) se intendono sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca e concorrere così anche al posto riservato di cui all'art. 1 del presente decreto.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di

polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per il personale licenziato dagli Enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

g) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, dei corrispondenti ruoli aggiunti e degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, Ufficio 1°, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano quando essi contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente Ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratte per cause di servizio;

l) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la loro qualità;

m) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia competente ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

n) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

p) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata, con la indicazione dei giudizi complessivi e delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

r) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita almeno da 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, Ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale giudiziale rilasciato su carta bollata dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre, che la statura non inferiore a mt. 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rlasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta bollata se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esisto di leva rilasciato dal commissario di leva su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, me-

diante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

L'esame consterà di quattro prove scritte, di una prova orale e di una prova facoltativa di lingua tedesca.

Le prove scritte avranno per oggetto:

1) diritto e procedura penale;

2) dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale, nascita, svolgimento ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena;

3) diritto civile;

4) diritto amministrativo.

La prova orale avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) diritto costituzionale;

2) statistica con particolare riguardo alla statistica carceraria;

3) antropologia criminale;

4) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

5) ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

6) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

7) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

8) legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

9) testo unico delle leggi sanitarie;

10) legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

11) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato in quella orale.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca dovranno sostenere una prova scritta ed una orale su tale materia, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano al tedesco e dal tedesco all'italiano, scelti dalla Commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie ed avrà luogo in Roma, in giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nel presente articolo. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova orale di lingua tedesca è diretta ad accertare, oltre la conoscenza della lingua, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua tedesca. Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

La prova orale di lingua tedesca ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito l'idoneità prevista dal sesto comma del presente articolo.

Nella valutazione, sia della prova scritta che di quella orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Limitatamente al giudizio su tale prova, alla Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà aggregato un esperto in lingua tedesca.

Gli esami scritti del concorso si svolgeranno in Roma, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca; prevista dal precedente art. 8, conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1965
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 7. — GALLUCCI

ALLEGATO

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I. — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . chiede di essere ammesso al concorso

per esami a venticinque posti di vice direttore aggiunto in prova (coefficiente 229) nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1965.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . . e che, avendo superato il 32° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1) . .

b) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso nell'anno . . ;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . oppure (2) . . .

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (3) . .

f) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche ed ha statura di mt. . oppure (4) . . .

g) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (5) . .

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a: . .

l) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando (6) . ,

m) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (7) . . .

Data . . . .

Firma (8) .

(1) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(2) In caso di non iscrizione delle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(4) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) I candidati che intendano sottoporsi anche alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4165)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a trenta posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, in data 25 giugno 1965, sono stati pubblicati, nel supplemento n. 18 del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso per esami a trenta posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 23 luglio 1964.

(4667)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2490, in data 24 novembre 1962, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Asti alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 5921, in data 18 gennaio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee;

Considerato che l'ostetrica Accornero Elisabetta, 1ª classificata, non ha accettato la nomina ad ostetrica titolare della condotta Refrancore-Castagnole Monferrato;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa alla candidata che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le relative successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 5922/San., del 18 gennaio 1965, l'ostetrica Ponte Esterina idonea al concorso di cui in premessa è dichiarata vincitrice della condotta consorziale Refrancore - Castagnole Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Asti, addì 21 giugno 1965

Il medico provinciale: CRUPI

(4506)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2070 in data 8 maggio 1965, con il quale veniva dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del comune di Roccafluvione il dott. Franco Chelli;

Considerato che il predetto dott. Franco Chelli ha rinunciato alla nomina a medico titolare della predetta condotta;

Ritenuto che occorre assegnare la condotta stessa al concorrente che vi ha diritto, secondo la graduatoria e le preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 2069 in data 8 maggio 1965;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Gabriellino Montanari nato a Milano il 19 maggio 1925, risultato idoneo nel concorso indicato nella premessa, è dichiarato vincitore della seconda condotta del comune di Roccafluvione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura di Ascoli Piceno, e del Comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 23 giugno 1965

Il medico provinciale: FACCHINI

(4559)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3279 del 31 agosto 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1963;

Visto il successivo decreto n. 3280 del 31 agosto 1964, con il quale sono state assegnate le condotte ai candidati risultati vincitori;

Atteso che il dott. Nicola Cianci, dichiarato vincitore della condotta medica di Molini di Triora, ha esplicitamente rinunciato alla condotta medesima, e che a seguito della rinuncia del dott. Valerio Reposi, la condotta è stata assegnata con decreto n. 3276 del 31 ottobre 1964 al dott. Amabile Piccone, che aveva fatto pervenire la dichiarazione di accettazione;

Attesto che il dott. Amabile Piccone ha successivamente rinunciato formalmente senza aver preso servizio, e che i candidati idonei seguenti in graduatoria: dott. Francesco Ciocca, dott. Franco Filippo, dott. Carlo Lanzafame e dott. Michele Boveri sono stati dichiarati rinunciatari;

Atteso, inoltre, che il dott. Lucio Casella, che segue in graduatoria i predetti, assegnato alla condotta stessa, con decreto *n. 985 del 6 marzo 1965, ha rinunciato, e che i candidati* seguenti in graduatoria: dott. Giuseppe Cipolletta, dott. Antonio Merlino, dott. Luigi Vichi-Bonaldo, dott. Antonio Lo Russo, dott. Francesco Riggio, dott. Francesco Recusani, dott. Bernardo Testa, dott. Marcello Casciola, hanno rinunciato e non hanno fatto pervenire entro i termini alcuna comunicazione in merito all'accettazione o meno della condotta medica in argomento;

Considerato che il dott. Giovanni Scapuzzi, che segue in graduatoria, ha accettato la nomina a titolare della condotta medica in questione;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 3280 del 31 agosto 1964. è apportata la seguente modifica:

Il dott. Giovanni Scapuzzi viene dichiarato vincitore della condotta medica di Molini di Triora.

La nomina a titolare potrà avvenire dopo la rinuncia del medesimo a titolare della condotta di Triora, di cui è stato dichiarato vincitore con decreto n. 1265 del 23 marzo 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Imperia, e per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Imperia e del comune di Molini di Triora.

Imperia, addì 11 giugno 1965

Il medico provinciale: TRILLO

(4558)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4346/1039 in data 4 maggio 1963, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso citato;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con nota n. 300.XIII.II.13.C/5895 in data 3 aprile 1965; dalla Prefettura di Bologna con nota n. CS/794 in data 24 marzo 1965 e dall'Ordine dei medici chirurghi di Bologna con nota numero 7925 in data 2 aprile 1965;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 12 della legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1962, è così costituita:

Presidente:

Allaria rag. Giacomo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Burgio dott. Sebastiano, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Sacchetti dott. Aldo, medico provinciale superiore;

Belvederi prof. Corrado, docente in ostetricia e ginecologia;

Nobili prof. Luciano, docente in ostetricia e ginecologia;

Serra Amedea, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Pasqualino Messale, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 18 giugno 1965

Il medico provinciale: MARENZI

(4508)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di condotte mediche ed ostetriche vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3044 in data 14 aprile 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112, parte seconda, dell'8 maggio 1964 con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medici e ostetriche condotti vacanti in provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1963;

Visti i verbali di esami rimessi dalla Commissione del concorso suddetto e constatatane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal regio decreto n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono approvate le graduatorie di merito degli idonei nel concorso per il conferimento ai posti di medico ed ostetrica condotta vacanti in provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1963:

Graduatoria medici condotti

1	Pratesi Ugo	punti 71,1300
2.	Jannucci Nino	» 69,5174
3	Belcastro Fortunato	» 67,2700
4	Biguzzi Pier Fedele	» 65,5712
5	Manfroni Umberto	» 61,7162
6.	Zacchini Fulvio	» 61,3612
7	Mangani Pier Paolo	» 61,0436
8	Niccolai Luciano	» 60,9462
9	Venanti Mariquito	» 60,7912
10	Pierangioli Mario	» 60,6500
11	Bartalesi Dino	» 60,4762
12	Topi Giancarlo	» 60,1300
13.	Matti Carlo	» 59,9324

14. Biagi Giulio . punti 59,5974
15. Romanelli Giancarlo . » 59,2286
16. Pesce Mario . . » 58,2612
17. Gabrielli Franco . . . » 58,1424
18 Fusi Aldo . » 57,9621
19. Scatena Giovanni . . » 57,0200
20. Ciatti Sergio . . » 54,6912
21. Bernardini Eugenio » 53,9900
22. Duvina Pier Luigi . » 52,5000
23. Orsini Gianfranco . » 52,3574
24. Battistini Aldo . . » 50,5836
25 Salvadori Gianpaolo . . . » 49,1200
26. Gori Pier Antonio . . . » 48,1800
27. De Marzi Delio . » 47,6424
28. Biscotti Tommaso . » 45,5900

Graduatoria ostetriche condotte

1. Porzio Siria punti 73,3610
2. Montuschi Speranza Concetta . » 70,6340
3. Rossi Laura . . . » 68,8880
4. Cestelli Novara . . . . . . » 67,9180
5. Pasquini Adriana . . . . » 66,5700
6. Marinari Marcella . . . . . » 65,2800
7. Magrini Luisa . . . . . . » 64,5490
8. Salvini Simonetta . . . . . . » 63,5910
9. Benerecetti Maria . . . . . . » 62,5060
10. Degli Innocenti Graziella . . . . » 61,6450
11. Innocenti Giuliana . . . . . » 60,4180
12. Tedaldi Renata . . . . . » 54,2320
13. Giacomelli Carla . . . . » 54,1920
14. Fabbri Maria . . . . » 51,5740
15. Cardinale Angela . . . . » 48,0000
16. Forasassi Grazia . . . . . » 46,8740

Firenze, addì 3 giugno 1965

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3525 del 3 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento ai posti di medico ed ostetrica condotta vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112, parte seconda, dell'8 maggio 1964;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal regio decreto n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai sottoelencati medici ed ostetriche sono assegnate le condotte vacanti al 30 novembre 1963 sotto elencate, secondo l'ordine di preferenza indicate dai concorrenti:

Condotte mediche

1) Pratesi Ugo: Rignano sull'Arno, capoluogo;
2) Iannucci Nino: Borgo San Lorenzo-Luco;
3) Bigazzi Pier Fedele: Vernio-Montepiano;
4) Zacchini Fulvio: Marradi-Lutirano;
5) Mangani Pier Paolo: Firenzuola-Coniale.

I dottori Belcastro Fortunato e Manfroni Umberto classificatisi rispettivamente al terzo e quinto posto della graduatoria di merito degli idonei non possono fruire di alcuna assegnazione avendo espresso soltanto preferenze per condotte che competono ai primi due graduati.

Condotte ostetriche

1) Porzio Siria: Firenze (condotta n. 14 di Ponte a Greve);
2) Montuschi Concetta Speranza: Firenze (condotta n. 12 di Ponte a Ema);
3) Rossi Laura: Vernio (condotta San Quirico);
4) Cestelli Novara: Marradi (condotta di Lutirano).

Firenze, addì 14 giugno 1965

Il medico provinciale: GAGLIO

(4507)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei al concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Catanzaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 350 del 15 febbraio 1963, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 842 del 15 marzo 1965 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 1313 del 13 maggio 1965, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in possesso dei requisiti ed in regola con i documenti richiesti dal bando di concorso;

Visti i processi verbali e la graduatoria formati dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Montesanti Francesco . . . . . punti 67,172
2 Macrì Salvatore . . . . » 56,870
3. Mazzeo Francesco . . . . » 55,690
4. Mazzuca Giovanni . . . . » 54,230
5. Mammone Francesco . . . . . . » 52,300
6. Triminì Vincenzo . . . . . . » 51,500
7. Lazzaro Nicola . . . . » 46,832
8. D'Aiuto Ludovico . . . . » 44,000
9. Perri Giuseppe Cesare . . . . . . » 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Catanzaro ed a quello del Comune interessato.

Catanzaro, addì 18 giugno 1965

Il veterinario provinciale: BENIMEO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 350 del 15 febbraio 1963, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il posto di veterinario condotto del comune di Petilia Policastro (Catanzaro), vacante al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 1603 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Montesanti Francesco è dichiarato vincitore della condotta di Petilia Policastro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Catanzaro ed a quello del Comune interessato.

Catanzaro, addì 18 giugno 1965

(4509) *Il veterinario provinciale:* BENIMEO

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 31 marzo 1965, n. **5.**

Provvedimenti di carattere finanziario per l'anno 1965.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione siciliana n.* 14 *del* 3 *aprile* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato a contrarre con uno degli istituti incaricati del servizio di cassa della Regione un prestito di 10 miliardi di lire della durata massima di anni 6 e con la protrazione non eccedente gli anni 5.

Le disponibilità derivanti dalla contrazione del prestito di cui al precedente comma sono utilizzate per fronteggiare oneri di spesa non differibili alla cui copertura non possa provvedersi con le normali previsioni di entrata.

Art. 2.

All'ammortamento del prestito di cui al precedente articolo si provvede mediante l'iscrizione nel bilancio della Regione della spesa di 465 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1969 e di 1952 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1975.

All'onere di lire 465 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalla contrazione del prestito.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 marzo 1965

CONIGLIO

LEGGE 2 aprile 1965, n. **6.**

Provvedimenti in favore della Gestione speciale per le case popolari dell'E.Z.I.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione siciliana n.* 14 *del* 3 *aprile* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Gestione speciale per le case popolari dell'E.Z.I. i seguenti contributi:

a) L. 15 milioni nell'esercizio 1965;
b) L. 35 milioni nell'esercizio 1966;
c) L. 25 milioni in ogni esercizio successivo sino al 1990.

Detti contributi sono destinati al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, relativi al capitale investito nelle costruzioni e decorrenti dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1990 ed a fare fronte all'onere relativo alla quota di rimborso delle spese di amministrazione e di manutenzione che dovrebbe applicarsi al canone di locazione nella misura prevista dall'art. 6 della legge 22 luglio 1960, n. 27.

Art. 2.

Alla scadenza dell'ammortamento dei mutui la Gestione speciale per le case popolari dell'E.Z.I. cederà gli alloggi in proprietà agli essegnatari o ai loro eredi.

Art. 3.

All'onere della presente legge ricadente nell'esercizio finanziario 1965 si fa fronte mediante prelievo dal capitolo di bilancio destinato al fondo a disposizione per oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 aprile 1965

CONIGLIO

NAPOLI

LEGGE 8 aprile 1965, n. **7.**

Modifiche alla legge 23 ottobre 1964, n. 25 concernente la costruzione di alloggi per categorie disagiate.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione siciliana n.* 15 *del* 10 *aprile* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma, n. 3, dell'art. 1 della legge n. 25 del 23 ottobre 1964 è modificato come segue:

« 3) lavoratori di ogni specie con reddito complessivo compreso tra L. 240.000 e L. 2.000.000 ».

Il penultimo comma dell'art. 1 va modificato come segue:

« Per reddito si deve intendere la somma di tutti i redditi extra lavoro di ciascun componente il nucleo familiare, mentre per reddito di lavoro si intende la somma degli stipendi o salari tabellari contrattuali della categoria cui appartiene ciascun componente il nucleo familiare, esclusi gli assegni familiari, la tredicesima mensilità, le quote complementari di caro vita o sostitutive di esse ».

Il reddito da considerarsi è quello goduto nel momento in cui la Giunta di Governo delibera l'ammissione ai benefici previsti dalla legge 12 aprile 1952, n. 12 e successive modificazioni.

Art. 2.

L'assegnazione degli alloggi popolari di cui alla legge 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche può essere fatta in favore di coloro che risiedono nel territorio della Regione siciliana.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 aprile 1965

CONIGLIO

NAPOLI

(4712)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.